

# PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA PISTA POLIVALENTE SITA IN BAGNO DI GAVORRANO PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. CAPITOLATO D'ONERI

## ART. 1 OGGETTO

1. In esecuzione della Determinazione n. 116 del 08/04/2016 , ai sensi degli artt. 30 e 83 del D.lgs.163/2006 e della Deliberazione G.C. n. 29 del 30/03/2016 il Comune di Gavorrano intende affidare in concessione per anni dieci (10) la Pista Polivalente sita in Bagno di Gavorrano Piazza Donatori del sangue.

2. La gestione comporta l'uso, la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite in convenzione, e la programmazione e il coordinamento dell'attività sportiva, compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività.

3. La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale dell'impianto e lo svolgimento nello stesso di una o più delle seguenti attività:

- promozione e pratica di una o più delle seguenti attività: pattinaggio, basket, palla a volo, calcio a cinque, tennis;
- svolgimento dell'attività agonistica e non agonistica, realizzata attraverso corsi di avviamento allo sport, anche per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio.

## ART.2 BREVE DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

In prossimità del centro abitato di Bagno di Gavorrano, in zona verde è ubicata la pista polifunzionale scoperta, costruita negli anni '60.

L'ingresso alla pista avviene tramite un parcheggio di uso pubblico e risulta essere adiacente al parco attrezzato, in prossimità di essa vi sono altri impianti sportivi, quali Stadio comunale e la piscina coperta oltre ad un plesso scolastico.

La struttura sportiva è così composta :

- pista scoperta in graniglia completamente recintata
- fabbricato adibito ad uso spogliatoio con l'ingresso antistante l'ingresso della pista, piccolo ingresso a sinistra di esso un primo locale spogliatoio con annesso locale doccia e bagno, al centro un locale docce e un servizio igienico, mentre a destra dell'ingresso un ulteriore spogliatoio con annesso ufficio e locale ripostiglio. L'altezza interna dei locali è di circa ml. 3,00
- piccolo manufatto privo di fondamenta ad uso bar con all'interno un servizio igienico con il relativo antibagno e un ripostiglio.

Il fabbricato adibito a spogliatoio è in muratura e intonacato, la copertura è piana e in buono stato manutentivo, non sono presenti infiltrazioni all'interno dei locali.

La struttura risulta essere allacciata regolarmente alla pubblica fognatura ed è dotata di utenze proprie.

## ART. 3 DURATA

1. L'affidamento in concessione dell'impianto in oggetto ha la durata di anni 10 (dieci anni), decorrenti dalla data della stipula del contratto di gestione.

2. E' consentita la proroga della concessione in atto nelle more di aggiudicazione della nuova gara.

## ART. 4 CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il canone annuo a base d'asta è stabilito in Euro 540,00. L'offerta è al rialzo sul prezzo a base d'asta. Non saranno ammesse offerte inferiori alla base d'asta. Tale corrispettivo sarà oggetto di adeguamento ISTAT ogni due anni.

Il pagamento da parte del concessionario avverrà in unica soluzione entro il 31/12 di ogni anno.

2. Dall'importo annuale offerto potranno essere scomputate le spese per interventi di manutenzione straordinaria che il concessionario effettuerà, previo accordo e verifica con l'Amministrazione Comunale.

#### ART. 5 UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Le modalità per l'utilizzazione gratuita da parte del Comune di Gavorrano di quanto dato in concessione per proprie manifestazioni saranno concordate con il gestore che comunque dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

2. Il concessionario dovrà concedere, con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale, l'impianto agli istituti scolastici che ne faranno richiesta previa autorizzazione della stessa.

3. Il concessionario ha obbligo di garantire l'apertura dell'impianto sportivo a tutti i cittadini e di metterlo a disposizione a società e a gruppi che ne facciano richiesta qualora ci siano disponibilità di spazi e compatibilmente con gli orari delle attività del concessionario, o gratuitamente o dietro pagamento delle tariffe approvate dalla stessa Amministrazione Comunale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000;

4. Il concessionario rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o strutture.

5. Nell'impianto possono essere svolte solo attività sportive compatibili con la sua destinazione.

#### ART. 6 INTROITI E TARIFFE

1. Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario.

2. Le tariffe relative all'utilizzo dell'impianto saranno concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale e dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico presso l'impianto.

Dovranno essere previste tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce di utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (ragazzi, anziani, portatori di handicap, ecc.)

#### ART. 7 CUSTODIA

1. Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza di tutto il complesso sportivo compresi gli impianti e le attrezzature.

2. Il concessionario deve provvedere altresì all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

#### ART. 8 SPESE DI GESTIONE

1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti spese a carico del concessionario:

- a) spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;
- b) consumo di gas metano ed altri elementi energetici utilizzati;
- c) consumo di energia elettrica;
- d) consumo acqua – gestione e controllo acqua da forniture diverse dall'acquedotto pubblico ovvero pozzi privati e cisterne;
- e) pubblicizzazione e promozione delle attività;
- f) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione,

amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza igienico sanitaria);

h) manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 9 del presente capitolato;

2. Il concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della redazione del verbale di consegna dell'impianto stesso.

#### ART. 9 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. La manutenzione ordinaria spetta al concessionario ed è obbligatoria.

2. Per manutenzione ordinaria si intende:

tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'immobile e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. "a" del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i..

L'esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del gestore o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse come di manutenzione ordinaria, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della convenzione, nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza.

In caso di necessità di lavori non previsti nell'elenco di cui ai punti da A a E, per la loro definizione farà fede il Regolamento edilizio del Comune di Gavorrano e la normativa vigente in materia.

A titolo esemplificativo, le opere di manutenzione ordinaria riferite ai principali elementi costitutivi dell'immobile in oggetto vengono di seguito elencate:

##### A) FINITURE ESTERNE E PERTINENZE

Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:

- ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli esistenti;
- pulitura delle facciate;
- riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
- riparazione e/o sostituzione parziale del manto di copertura senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura, comprese opere di riparazione e/o sostituzione parziale dell'impermeabilizzazione ;
- riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli;
- riparazione delle ringhiere o parapetti esterni;
- riparazione delle pavimentazioni esterne di camminamenti, patii e dei locali tecnici;
- riparazione delle recinzioni e delle opere di arredo esterno fisse quali panchine, ecc.
- ripristino delle zone a verde mediante interventi di pulizia, taglio dell'erba, potature ecc.

##### B) FINITURE INTERNE

Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:

- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
- riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
- riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti identici a quelli esistenti;
- riparazione e/o sostituzione di arredi fissi quali maniglioni, paraspigoli, segnaletica ecc.

##### C) TRAMEZZATURE INTERNE

Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne solo se costituite da:

- inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aeroilluminazione prescritti;

- spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.

#### D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell'impianto.

#### E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI

Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio;

riparazione di componenti elettrici in avaria (cambio lampade, interruttori, punti presa ecc.)

Manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici ed in particolare :

1. verifica ed eventuale riparazione dell'impianto di allarme;
2. verifica e controllo caldaia e bruciatori;
3. verifica periodica per impianto antincendio compreso estintori, naspi, ecc.;
4. controllo ed eventuale riparazione luci di emergenza;
5. verifiche messa a terra dell'impianto elettrico secondo scadenza di legge.

Opere connesse con gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.LGS 81/08, e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Opere di riparazione, di sostituzione degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.

Resteranno a carico del gestore tutte le opere di straordinaria manutenzione rese necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione, o per intempestiva segnalazione di eventuali danni o guasti verificatisi.

Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse non derivanti da obblighi normativi, dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dal Comune.

Gli interventi saranno a carico del concessionario senza alcun diritto al rimborso.

Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, la spesa derivante ed ogni onere correlato, saranno a carico del Concessionario.

N.B. Al Concessionario come titolare dell'attività, dovranno essere intestate tutte le utenze.

3. Il concessionario potrà indicare eventuali interventi specifici di manutenzione ordinaria.

#### ART. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune. Il concessionario in sede di gara potrà indicare di quale dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria intende farsi carico.

2. I lavori oggetto di manutenzione straordinaria dell'immobile e sottoposti a punteggio nell'offerta tecnica del presente bando sono i seguenti:

##### Gruppo 1

Infissi interni in legno ed infissi esterni da sostituire

##### Gruppo 2

Revisione dell'impianto di illuminazione della pista e adeguamento dell'impianto audio

Revisione della recinzione e sostituzione nei tratti dove carente

Integrazione dell'arredo interno attualmente carente ( panche, sedie , armadietti, appendiabiti )

##### Gruppo 3

Sostituzione della pavimentazione della pista, che in prossimità della recinzione a monte dell'ingresso presenta innumerevoli avvallamenti ed è stata recentemente oggetto di sostituzione parziale.

Punteggi e modalità di presentazione offerta tecnica:

L'offerta sarà costituita da:

A) Perizia tecnica estimativa nella quale venga evidenziato il lavoro offerto per Gruppi, caratterizzata da descrizione della voce, unità di misura, quantità, prezzo unitario e costo complessivo.

I prezzi unitari di riferimento sono quelli del Prezziario Regione Toscana per Opere Pubbliche, se il prezzo della voce non fosse presente nel prezziario occorre presentare Analisi del prezzo relativo con riferimento allo stesso Prezziario.

La perizia dovrà essere redatta da tecnico abilitato e farà parte della documentazione contrattuale.

B) Cronoprogramma degli interventi

Punteggi

Gruppo 1	max punti 5
Gruppo 2	max punti 3
Gruppo 3	max punti 12

Fino ad un massimo di 20 punti

#### ART.11 PIANO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Il concessionario è obbligato a realizzare la proposta del tempo e gli orari di utilizzo dell'impianto suddiviso secondo le singole attività sportive svolte nelle varie categorie, calendari delle gare e calendari degli allenamenti come da bando di gara.

Dovrà inoltre presentare il rendiconto delle attività annuale entro il mese di aprile dell'anno successivo.

#### ART. 12 SPAZI PUBBLICITARI

Le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione dovranno essere comunicate al Servizio competente del Comune. E' a carico del concessionario l'imposta di pubblicità.

#### ART. 13 PERSONALE IN SERVIZIO

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel numero necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell'impianto.

#### ART. 14 DOCUMENTAZIONE

##### 1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO

- a. Nominativo del Direttore dell'impianto;
- b. Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione funzionale;
- c. Documentazione inerente la sicurezza dei luoghi del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008;
- d. Libretto caldaia;
- e. Denuncia messa a terra;
- f. Affiliazione federale o Ente di Promozione Sportiva

##### 2 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE

Entro 15 giorni dalla consegna dell'impianto:

- a. Nominativo del Direttore dell'Impianto;
- b. Nominativo della ditta a cui affidare la manutenzione dell'impianto termico e di produzione acqua calda;
- c. Rendiconto annuale economico e gestionale sulle attività svolte entro il mese di aprile dell'anno successivo.

#### ART. 15 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario, in relazione all'attività svolta nei locali concessi, è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro).

2. Il concessionario deve ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all'attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese, all'eventuale rinnovo dell'attestazione in conformità alle disposizioni di cui al "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122", adottato con D.P.R. 01/08/2011, n. 151, e s.m.i.. Regolamento Comunale per la disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi.

#### ART. 16 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

1. Il concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto anche riguardo gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste all'art 11.

2. Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:

- Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività previste dal presente bando di gara. Massimale minimo €. 3.000.000,00

- Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta" per il valore di riferimento degli impianti e di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà del Comune di €. 500.000;

3. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

#### ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo di concessione definitiva della procedura di gara.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare/schema di contratto;

- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;

- del rimborso delle spese che l'Amministrazione fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della gestione da parte dell'aggiudicatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che l'Amministrazione Comunale dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione dell'affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario.

La cauzione sintenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune e il Concessionario. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. La cauzione, se prestata mediante fideiussione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 18 STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. Ai fini del perfezionamento della convenzione, che dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il concessionario dovrà far pervenire, in originale o in copia autenticata, all'Area Servizi Culturali e Sportivi del Comune di Gavorrano la seguente documentazione:

- a. polizze assicurative di cui all'art. 16;
- b. polizza a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- c. documentazione comprovante la volturazione di tutte le utenze di pertinenza dell'impianto stesso.

#### ART 19 SPESE, IMPOSTE, TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli, diritti di segreteria, e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese eventuali variazioni, sono a carico del concessionario.

#### ART. 20 CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO

- 1. E' vietata qualsiasi cessione parziale o totale della convenzione;
- 2. E' comunque vietato il subaffidamento delle attività connesse alla conduzione ordinaria dell'impianto.

#### ART. 21 SANZIONI

1. Le clausole previste dal presente capitolato d'oneri sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:

- a) non procedere alla manutenzione ordinaria secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza €. 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati;
- b) gestire l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione: per ogni inadempienza €. 500,00
- c) applicare tariffe diverse da quelle concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale: per ogni inadempienza €. 250,00;
- e) non provvedere al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti €. 250,00;
- f) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza si applica la sanzione di €. 500,00;

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.

3. Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora

non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate, secondo quanto previsto all'art. 21.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 22.

## ART. 22 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione:

- Il mancato pagamento del canone entro il termine previsto all'amministrazione;
- la mancata realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dichiarati in sede di gara;

la ripetuta violazione delle norme previste nel presente capitolato. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature comunali al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori contro deduzioni e di ogni diritto che possa competere al gestore, i concessionari fruitori dell'impianto sportivo e dei relativi accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro i termini concessi alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico o per gravi inadempienze regolarmente accertate dagli uffici competenti senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno dell'impianto i dati relativi alla propria società o associazione ed il/i nominativo/i con relativi recapiti del/i soggetto/i cui le autorità e i cittadini possano rivolgersi per le segnalazioni di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

## ART. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Grosseto, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.M. 19/04/2000 n. 145 - non è previsto il ricorso al collegio arbitrale.